

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

DIREZIONE

URGENTE

Ai Direttori Generali

e, per il loro tramite a tutte le articolazioni interne e ai Direttori delle Sanitaservice

- delle Aziende Sanitarie Locali
- delle Aziende Ospedaliero-Universitarie
- degli IRCCS pubblici
- degli IRCCS/E.E. privati

Agli Ordini professionali

Alle Associazioni e rappresentanze di categoria:

- dei MMG/PLS
- delle Strutture Private Accreditate
- delle Farmacie aperte al pubblico
- degli Operatori del Servizio Sanitario Regionale (Oo.Ss.)

e, per conoscenza

- Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Salute
- Al Direttore Generale AReSS Puglia
- Al Presidente del Consiglio regionale di Puglia
- Al Presidente della Giunta regionale di Puglia

OGGETTO: Decreto Legge 31 ottobre 2022, n.162 – art. 7 "Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2" – Comunicazione.

Con l'art. 7 della norma in oggetto richiamata (pubblicata in G.U. n.255 del 31.10.2022), sono state apportate modifiche ai termini, anticipati al 1° novembre 2022, previsti dagli artt. 4 (commi 1, 5, 6), 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Pertanto, a far data dal 02.11.2022 decadono conseguentemente gli effetti sospensivi connessi all'esercizio della professione sanitaria e/o dall'attività lavorativa e, per i lavoratori dipendenti, quelli relativi alla retribuzione e ogni altri compenso o emolumento comunque denominato, come previsti fino al 01.11.2022 dai richiamati artt. 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.

La modifica al quadro normativo nazionale così operata <u>non</u> determina la conseguente modifica al quadro normativo regionale di riferimento in materia di prevenzione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività e quelle per la sicurezza nei luoghi di lavoro degli operatori sanitari, ai sensi e per gli effetti delle norme qui sotto richiamate:

- 1. Legge Regionale 19 giugno 2018, n. 27 recante «Disposizioni per l'esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari»;
- 2. Regolamento Regionale 25 giugno 2020, n. 10 recante «Disposizioni per l'esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari. Legge regionale 19 giugno 2018, n. 27»;
- 3. Legge Regionale 10 marzo 2021, n.2 recante «Operatori sanitari e vaccinazione anti-Coronavirus-19. Applicazione della legge regionale 19 giugno 2018,n. 27 (Disposizioni per l'esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari) e disposizioni urgenti in materia di fabbisogno di prestazioni sanitarie» che all'art. 1 estende l'applicazione delle



DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

DIREZIONE

disposizioni della legge regionale n.27/2018 anche alla vaccinazione anti Coronavirus-19 al fine di "prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività" e "purché la pratica di prevenzione sia prescritta in forma di obbligo o raccomandazione dalla legislazione statale, ovvero contenuta in disposizioni normative statali eccezionali e d'emergenza, oppure sia prevista da atti amministrativi nazionali, comunque denominati, diretti a favorire la massima copertura vaccinale della popolazione e per questo aventi efficacia integrativa del Piano nazionale di prevenzione vaccinale".

Si invitano, pertanto, le Direzioni Generali delle Aziende e degli Enti pubblici ed equiparati del SSR e le Direzioni sanitarie delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie private della Puglia a dare immediata attuazione a quanto previsto dall'art. 7 del decreto-legge n.162/2022 e a garantire contestualmente il rispetto delle disposizioni previste dalla legge regionale n.27/2018, dal Regolamento regionale n.10/2020 e dalla legge regionale n.2/2021.

È del tutto evidente che le misure di prevenzione previste dal quadro normativo regionale afferiscono alle sole categorie di operatori sanitari e alle fattispecie contemplate dall'art. 1 comma 1 e dall'art. 2 della L.R. n.27/2018, dall'art. 3 del Regolamento Regionale n.10/2020 e dall'art. 1 della L.R. n.2/2021.

A tal fine, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie e degli I.R.C.C.S. pubblici assicurano l'applicazione del quadro normativo sopra richiamato e garantiscono la valutazione del rischio per tutti i professionisti e tutti gli operatori sanitari ai fini dell'idoneità alle attività per le quali è prevista la necessità di immunizzazione naturale o di quella indotta mediante il rispetto delle indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente, del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, adottato con Decreto del Ministero della Salute n.1 del 02.01.2021, e delle raccomandazioni emanate con circolari del Ministero della Salute in materia di prevenzione vaccinale per i gli operatori sanitari a rischio per esposizione professionale.

Si chiarisce, infine, che quanto innanzi riportato riguarda anche tutti gli operatori dipendenti delle società "in house" Sanitaservice, in base ai diversi profili professionali e agli ambiti operativi, se e in quanto riconducibili alle disposizioni normative regionali e nazionali sopra richiamate.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si fa riserva di impartire ulteriori indicazioni in ragione dell'eventuale modifica al quadro dispositivo e delle raccomandazioni e piani nazionali.

Si invitano i destinatari della presente a darne ampia diffusione e immediata attuazione.

Il Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro Nehludoff Albano

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta Mauro Nicastro

Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere Onofrio Mongelli

Il Direttore del Dipartimento
Vito Montanaro

L'Assessore Rocco Palese